

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 22 Settembre 2023

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

AREA FINANZA

CIRCOLARE 02/2023

Oggetto : costituzione zona ZES UNICA

L'art. 16 del DL 19 settembre 2023 n. 124 (c.d. "decreto Sud"), pubblicato in G.U., prevede, per il 2024, un nuovo credito d'imposta per investimenti nella "ZES unica" del Mezzogiorno, le cui modalità di accesso **sono tuttavia demandate a un DM che dovrà essere emanato entro fine anno.**

L'agevolazione è correlata all'istituzione, dal 1° gennaio 2024, della c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno, prevista dall'art. 9 del medesimo DL 124/2023. Per zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. La zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata "ZES unica", comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Rispetto alla versione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 settembre, che riconosceva l'agevolazione in esame agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (si veda "Nuovo tax credit per investimenti nella «ZES unica» del Mezzogiorno" dell'8 settembre 2023), l'art. 16 del DL 124/2023 limita il nuovo credito d'imposta al solo 2024, come si dirà meglio nel prosieguo.

Il credito d'imposta, previsto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa (che sarà stabilito con successivo DM), è riconosciuto "per

l'anno 2024" alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga nonché creditizio, finanziario e assicurativo). Sono escluse, altresì, le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà secondo la normativa comunitaria. Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014, relativi:

- all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Rideterminazione del credito in casi specifici

Il Credito d'imposta è rideterminato:

- Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Viene inoltre disposto che, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners